

Articolo 23, comma 1, Codice della Strada: *Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. (...).*

Articolo 77, comma 6, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada: *Sono vietati*

l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato

dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

In virtù dell'articolo 23, Codice della Strada e degli articoli 48, 49, 51, 53, 54, 55 e 77 comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, si invita l'ente proprietario della strada a sollecitare l'intervento degli organi accertatori competenti, come prescrive l'articolo 56 del Regolamento, anche al fine dell'eventuale applicazione dell'articolo 23, commi 11, 12, 13-bis, 13-ter e

13-quater Codice della Strada.